



Corso abilitante per

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

APPROFONDIMENTI SULL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Art. 8. (Contenuto dell'accordo o del piano)

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma*, anche mediante cessione dei crediti futuri.**

**** Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento che potranno essere con metodo dilatorio o esdebitatorio o misto; la soddisfazione può avvenire anche con forme diverse dal pagamento, così come non è da escludere che la proposta possa prevedere la corresponsione di alcuni creditori o la cessione di beni e diritti a soggetti interessati a subentrarne nella titolarità.***

Sia le scadenze, sia le modalità dell'adempimento, sono elementi fondamentali che devono emergere esplicitamente.

*Per quanto riguarda i **pagamenti non effettuati in denaro**, è opportuno che sia indicata **la percentuale di soddisfazione del creditore** in maniera che tutti possano effettuare la loro valutazione e l'organismo di composizione della crisi esprimersi sulla fattibilità del piano.*

Tale elasticità riguardo le modalità di adempimento dovrebbe, secondo il legislatore, facilitare il raggiungimento dell'accordo.

Anche le modalità di liquidazione dei beni debbono essere indicate. Le indicazioni non devono riguardare soltanto le procedure da adottare, ma anche i tempi nei quali si ritiene ipotizzabile la liquidazione.

*E' opportuno segnalare che il debitore potrebbe anche **non destinare tutti i suoi beni a soddisfare i creditori, lasciandone fuori alcuni**, come del resto può lasciare fuori dalla proposta alcuni soggetti che vantano crediti nei suoi confronti.*

In tal caso, i creditori interessati valuteranno la scelta del debitore e quindi decideranno se esprimere o meno il loro assenso. In ogni caso la proposta deve essere fatta propria da almeno una parte qualificata di creditori, attraverso voto favorevole.

Il piano può prevedere, altresì, l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il gestore deve essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, ex art. 28 l.f., ruolo che potrebbe, quindi, essere assunto dallo stesso organismo di composizione della crisi. Al soggetto che esercita l'attività di custode, è inibita qualsiasi funzione dispositiva, ma gli è attribuita quella di amministrare e conservare il patrimonio; tali poteri saranno esercitati tenendo presente i poteri autorizzativi del giudice.

La figura del gestore è, dunque, simile a quella del liquidatore, ma non identica. Infatti, la previsione dell'affidamento del patrimonio a tale soggetto, non è compatibile in presenza di beni da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori sottoposti a pignoramento. In questo caso, è il giudice che nomina un liquidatore, il quale può disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate. La nomina obbligatoria del liquidatore si ha, quindi, soltanto nel caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento.

*Infine, il piano deve prevedere il **termine entro il quale prevedibilmente la proposta dovrà essere adempiuta**, con la conseguenza quindi che deve essere indicata la **ragionevole durata della procedura fino all'adempimento**. Al riguardo, mentre nella procedura di liquidazione del patrimonio è prevista dalla legge una durata minima di quattro anni, nelle procedure di composizione della crisi non è prevista dalla legge una durata minima e neppure una massima.*

*La proposta può prevedere la **suddivisione dei creditori in classi**, la cui formazione non è soggetta ai vincoli posti nelle procedure di concordato preventivo e fallimentare dalla omogeneità dei relativi interessi economici e posizione giuridica. Infatti, nelle procedure di composizione della crisi non è previsto che il Giudice verifichi la legittimità dei criteri di formazione delle classi, come invece è previsto nel concordato preventivo, oltre al fatto che non è prevista l'approvazione da parte della maggioranza delle classi. Per cui non pare precluso che i creditori siano liberamente suddivisibili in classi, anche disomogenee tra loro.*

Tuttavia la legge, indicando all'art. 7 secondo comma lettera a) la procedura come concorsuale, fa ritenere alla dottrina prevalente che la regola della par condicio creditorum⁴ debba essere comunque applicata, visto che in mancanza di essa non avrebbe ragione d'essere la previsione di classi e, conseguentemente, verrebbe reso inefficace il principio della parità tra creditori. Il piano, pertanto, può stabilire condizioni differenti soltanto tra le classi, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, i crediti tributari ed i creditori privilegiati capienti debbono essere soddisfatti integralmente.

Quanto alle classi, il legislatore ne ha prevista la possibilità, ma non ha previsto che esse raggruppino al loro interno crediti con natura giuridica e interessi economici omogenei (art. 160, primo comma, lettera c) legge fallimentare), anche se ovviamente al loro interno dovrà essere stabilito un trattamento economico uguale, in modo da favorire il consenso dei creditori.

La suddivisione dei creditori in classi potrebbe anche essere richiesta dall'organismo di composizione della crisi che, in sede di attestazione del piano, potrebbe rilevare una certa disorganicità del medesimo, tale da non renderlo fattibile o quantomeno da non prevederne il buon esito.

*Vi sono infine dei **limiti alla libertà di contenuto** della proposta di Accordo di Composizione della Crisi, che si riassumono di seguito:*

- *ai creditori titolari di **crediti impignorabili** non può essere proposta nè la moratoria, nè la parziale esdebitazione, in quanto essi vanno **pagati alle scadenze pattuite e integralmente;***
- *ai creditori titolari di **tributi** costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, allo Stato per **I'IVA** e le **ritenute alla fonte** non può essere proposta la remissione parziale del debito, ma **solo la dilazione;***

- *deve essere rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione, vale a dire **il vincolo della graduazione dei crediti** secondo cui i creditori di grado inferiore possono essere pagati solo se quelli di grado superiore sono stati integralmente pagati.*
- *Da ciò consegue che i creditori chirografari possono essere pagati solo se i prelatizi sono stati integralmente soddisfatti, tranne nel caso della degradazione a chirografaro dei prelatizi incapienti sulla base di un'apposita attestazione da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi.*

- ***In caso di risorse esterne** (ovvero risorse destinate al pagamento dei creditori che non provengono dal patrimonio del debitore, ma da un terzo soggetto) **non vi è alcun vincolo circa la destinazione ai creditori del debitore delle risorse esterne:** in tale ipotesi, il vincolo di graduazione viene rispettato solamente in relazione alla destinazione ai creditori delle risorse provenienti dal patrimonio del debitore (risorse interne).*

**** Per quanto *crediti futuri*, si ritiene che siano apprezzabili quando possono essere in qualche modo stimati, cioè riferiti a dati oggettivi. Tra questi si possono annoverare: i redditi da lavoro dipendente; i redditi da pensione; le rendite, quali affitti di beni immobili o titoli di stato.**

Art. 8. (Contenuto dell'accordo o del piano)

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi* che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

** Questa garanzia prestata dai terzi è atipica, nel senso che non deve rispettare canoni particolari. Infatti, secondo la gravità dell'incapienza del patrimonio del sovraindebitato l'intervento del terzo può configurarsi come solutorio o a garanzia. Nei casi più gravi, sottoscrivendo la proposta, il terzo si impegna a conferire beni o redditi in misura sufficiente a rendere attuabile il piano. Invece, in presenza di una mera sfiducia dei creditori nella capacità del debitore di porre in essere l'accordo, il terzo si limita a conferire i suoi beni o redditi a garanzia del suo adempimento. E' quindi possibile il rilascio di garanzie tipiche reali e personali previste dal codice civile.*

La previsione della possibilità di prestare garanzia da parte di terzi per l'attuazione dell'accordo consente di accedere alla procedura anche a soggetti che non hanno alcun bene o reddito da mettere a disposizione dei creditori. Se la garanzia è rilasciata da una persona giudicata solvibile, può essere anche rappresentata da una fidejussione personale.

Le garanzie possono essere rilasciate: prima della presentazione della proposta, contemporaneamente al deposito oppure nel corso della procedura o dopo l'omologazione. Non sono, quindi, previsti dalla legge limiti temporali per il loro rilascio.

Tuttavia, bisogna notare che la mancata costituzione della garanzia promessa è motivo di risoluzione del piano come espressamente previsto dall'art. 146.

Art. 8. (Contenuto dell'accordo o del piano)

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni* all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

** Tali disposizioni mirano a garantire una quanto più possibile fedele rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore e a responsabilizzarlo in modo tale che non possa ricadere nella situazione che cerca di superare con la procedura in oggetto. Si può osservare come, in mancanza di forme di pubblicità cd. costitutiva (anche l'iscrizione al registro delle imprese per i casi di debitori-imprenditori sembra rivestire la mera natura di pubblicità-notizia, priva come tale degli effetti di cui all' art. 2193 c.c.), i terzi creditori posteriori alla composizione del sovraindebitamento che contrattino con il debitore potrebbero non essere a conoscenza del divieto così imposto e la loro buona fede,*

da presumersi come per regola generale, non potrebbe che essere tutelata non applicando a loro pregiudizio alcuna conseguenza per la violazione dell'impegno altrui. In presenza di terzi in mala fede, che consentano il maturare di ulteriori debiti, pur essendo a conoscenza della limitazione imposta, la conseguenza appare essere quella dell'esclusione di essi dalla soddisfazione sui beni devoluti alla procedura di composizione.

Art. 8. (Contenuto dell'accordo o del piano)

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*

** Ciò non significa che in concreto i creditori prelatizi debbono essere pagati subito dopo l'omologazione, in quanto, in analogia al concordato preventivo, occorre che il ritardo nel pagamento contenuto nella proposta non sia superiore ai tempi prevedibili di pagamento in caso di liquidazione del patrimonio.*

*Nel caso di accordo liquidatorio, **la dilazione dei creditori prelatizi, eccedente i tempi della liquidazione del patrimonio o dell'esecuzione individuale, deve essere approvata dai medesimi**, in quanto trattasi di trattamento del credito diverso dal pagamento ottenibile dalle alternative liquidatorie concretamente praticabili.*

Analogamente avviene, nel caso di moratoria oltre l'anno dall'omologazione, proposta ai creditori prelatizi in un accordo in continuità: occorre che i creditori prelatizi esprimano il loro consenso o dissenso rispetto alla proposta.

Art. 9. (Deposito della proposta)

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore*.

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

** La legge, a differenza che nel fallimento, non dice nulla a proposito del trasferimento della residenza o della sede nell'anno anteriore all'iniziativa. Tuttavia, sembra ugualmente applicabile alla procedura in oggetto, il principio adottato in ambito fallimentare, per evitare scoraggiare fenomeni di forum shopping, è sufficiente, anche applicando i principi espressi dalla giurisprudenza prima della riforma della legge fallimentare in ordine alla prevalenza della effettività della sede ed alla non vincolatività di trasferimenti fittizi o posti in essere in prossimità temporale dell'inizio del procedimento - **in argomento si segnala Trib. Prato** secondo cui*

non potendo trovare applicazione l'art. 9 co. 2 l.f. il carattere eventualmente fittizio del trasferimento deve essere provato dal reclamante.

*Da evidenziare, inoltre che il Tribunale di Firenze - ord. Giugno 2013 - ha riconosciuto la competenza **della cancelleria fallimentare** dal momento del deposito della domanda in poi. La fase di nomina di OCC e di autorizzazione dello stesso ad accedere alle banche dati è invece riservata alla volontaria giurisdizione.*

Art. 9. (Deposito della proposta)

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute*, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano***, nonché l'elenco delle**

spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

** Il primo dei documenti da allegare alla domanda è **l'elenco di tutti i creditori**, con la specifica indicazione delle somme dovute e delle loro scadenze.*

La dottrina maggioritaria condivide la tesi che il suddetto elenco deve comprendere anche i debiti contestati in tutto o in parte, ove ad essi corrispondano pretese già avanzate, poiché il dato è necessario a rappresentare in maniera veritiera la situazione reale dell'indebitamento, sia al fine di consentire al creditore di esprimere il voto in base ad una valutazione informata, sia per la corretta determinazione del quorum per l'approvazione.

**** Unitamente alla proposta devono poi essere indicati tutti i beni del debitore, compresi quelli che eventualmente intende trattenere e tutti quelli che potenzialmente possono tradursi in un valore di liquidazione, come per esempio un'eredità non ancora accettata. Tali beni, anche se non previsto dalla norma, devono essere valutati al fine di quantificare l'ammontare di ciò che è destinato al soddisfacimento dei creditori.**

*** Per quanto concerne il deposito dell'attestazione sulla fattibilità del piano è opportuno tenere presente che questa viene redatta dagli organismi di composizione della crisi. Con essa l'organismo incaricato, muovendo da dati contabili veritieri, articola un percorso logico-argomentativo serio e coerente a supporto dell'effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'omologazione. Si tratta, quindi, di una vera e propria relazione sulla fattibilità dell'accordo, comprensiva anche dell'attestazione sulla veridicità dei dati. Lo scopo è di fornire al ceto creditorio tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari per la valutazione della convenienza della soluzione proposta.

Art. 9. (Deposito della proposta)

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 9. (Deposito della proposta)

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;**
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;**

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 9. (Deposito della proposta)

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti*.

** Un aspetto non molto chiaro riguarda il fatto se tra i nuovi documenti che il giudice può richiedere siano compresi o meno anche quelli relativi la presentazione della domanda presso l'agenzia della riscossione dei tributi e gli uffici fiscali. E' da ritenere che tali documenti non siano da qualificare come nuovi e che devono essere depositati spontaneamente dall'organismo di composizione della crisi che assiste il debitore. Riguardo a ciò, la norma non prevede alcuna sanzione e, quindi, la mancata produzione non dovrebbe incidere sulla procedura.*



Tuttavia nella prassi potrebbe spingere il giudice ad eseguire accertamenti ed entrare nella valutazione per l'emissione del provvedimento di revoca in sede d'udienza.

Art. 9. (Deposito della proposta)

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 10. (Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9*, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche*** per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta**

elettronica certificata, della proposta e del decreto.

Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

** La presentazione della proposta determina l'apertura di un procedimento affidato a un giudice monocratico regolato dagli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile, secondo le regole del rito camerale. Contro i provvedimenti del giudice è ammesso reclamo di competenza dello stesso tribunale, in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.*

*Quanto ai requisiti di inammissibilità di cui all'art 7 , giova rilevare che la condizione di cui alla lett. b) è stata intesa- **Cass. 1896/2016-** nel senso che "nei precedenti cinque anni non abbia fatto ricorso ad_ altra procedura di indebitamento" non può che essere riferibile alle sole ipotesi nelle quali il debitore abbia fruito degli effetti della procedura, il che avviene con il decreto di ammissibilità.*

Ai sensi dell'art. 10 il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione. Pertanto, il giudice dovrà verificare i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata. Ne consegue che il controllo che la legge gli assegna è da ritenere prettamente documentale e di carattere sommario e non sul merito; aspetto, quest'ultimo, che è verificato negli stadi successivi quando la procedura entra nella fase cruciale.

*** La norma disciplina soltanto l'ipotesi in cui i controlli del giudice abbiano esito positivo mentre nulla dice nel caso in cui i controlli diano esito negativo. Anche nel silenzio della norma l'esito negativo dei controlli non può che portare al rigetto della domanda. Tale tesi è confermata dal tribunale di Firenze, che, riscontrata una carenza nella documentazione allegata alla domanda, ha rigettato la stessa per assenza dei requisiti di legge.*

**** L'impiego dell'avverbio anche ha fatto sostenere a molti commentatori che tale adempimento potrà essere effettuato con modalità diverse, se così stabilito dal giudice.*

Art. 10. (Procedimento)

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né' disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili*.

** La dottrina si è interrogata se a carico del soggetto che ha presentato la domanda possa essere presentata un'istanza per la **dichiarazione di fallimento**. Ciò è possibile, poiché il dettato di legge prevede che il provvedimento emesso dal giudice inibisce soltanto le azioni esecutive individuali, la disposizione di sequestri conservativi e l'acquisizione di diritti di prelazione. A carico del sovraindebitato possono, quindi, essere avanzate richieste di fallimento e, se ne ricorrono i presupposti, il tribunale può anche pronunciar si in tal senso.*

In sostanza, si applica anche alla disciplina in oggetto, quanto affermato dalla giurisprudenza in merito alla fase esecutiva dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. A conferma di quanto sopra vi è poi l'ultimo comma dell'art. 12, il quale dispone che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 10. (Procedimento)

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori*, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.**

** Emerge, da questa disposizione, la 111atrice concordataria dell'accordo di composizione, essendo tale verifica tipica della procedura di concordato preventivo ex art. 173 l.f.. Questa norma, infatti, individua le categorie di atti alla base della revoca del provvedimento di apertura della procedura di concordato, i quali sono tutti diretti ad alterare la formazione genuina del consenso dei creditori in sede di votazione della proposta.*

*Una prima categoria ricomprende una elencazione esemplificativa di atti di frode (**occultamento, dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti**), nonché la commissione di altri atti di frode, tutti antecedenti l'apertura del concordato; una seconda categoria include, invece, **atti compiuti dal debitore nel corso della procedura senza la prescritta autorizzazione.***

*Infine, una ulteriore ipotesi di interruzione è individuata dal legislatore nell'ultima parte dell'art. 173 l.f. nella mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato. Pertanto, non tutti gli atti di frode sono rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f., **ma solo quelli idonei ad interferire negativamente sul processo formativo del consenso dei creditori, viziando ed alterando, per conseguenza la regolare formazione delle maggioranze.***

*** La norma non precisa chi sono i soggetti che devono provvedere alla cancellazione delle trascrizioni ma è lecito ritenere che non possono essere soggetti diversi da quelli ai quali era stato assegnato l'onere della trascrizione.*

Art. 10. (Procedimento)

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Art. 10. (Procedimento)

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta* del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1.**

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

** L'O.C.C. non è tenuto a verificare l'autenticità della firma ma, ove sussistano delle incertezze, è opportuno che vi provveda al fine di evitare eventuali contestazioni ed in considerazione dell'obbligo di dover trasmettere al giudice una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza.*

*** La proposta di accordo può essere modificata fino alla data in cui i creditori possono far pervenire il loro consenso o dissenso alla stessa. La legge, infatti, prevede la possibilità di apportare modifiche alla proposta di accordo senza però disporne le modalità. È specificato solo che l'adesione dei creditori deve riguardare la proposta come eventualmente modificata (così espressamente l' art. 11, comma 1): il che, ovviamente, implica una preventiva comunicazione a tutti i creditori della eventuale modifica ed una reiterazione dell'adesione da parte dei creditori che dovessero aver già espresso il loro consenso (o, anche, il dissenso).*

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti*.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta,

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

** La maggioranza è da intendersi sull'importo dei crediti e non sul numero dei creditori; in caso di formazione di classi di creditori, secondo alcuni la maggioranza è da considerarsi nel complesso dei crediti e non per singole classi; secondo altri, tesi preferibile vista l'analogia dell'intro impianto con la legge fallimentare, il concordato è approvato se detta maggioranza si raggiunge nel maggior numero di classi.*

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg.dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 11. (Raggiungimento dell'accordo)

L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.*

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.**

** La norma non specifica il tipo di obiezioni che possono essere sollevate. Si ritiene che oggetto delle contestazioni possano essere il **raggiungimento dell'accordo, la fattibilità del piano e la capacità del debitore di adempiere a quanto indicato nella proposta**. In particolare, per quanto concerne il raggiungimento dell'accordo, le contestazioni possono riferirsi al calcolo della maggioranza qualificata, alla quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, oppure, all'esclusione di alcuni crediti per la manifestazione del consenso.*

Non dovrebbero invece coinvolgere altri aspetti oggetto delle fasi precedenti della procedura, come ad esempio la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 9, oppure l'inesistenza di atti in frode ai creditori, i quali vengono accertati direttamente in udienza dal giudice. Il legislatore non specifica nemmeno chi sono i creditori legittimati ad avanzare le eventuali osservazioni. Sembra comunque logico ritenere che nel caso in cui la proposta abbia ottenuto l'assenso di oltre il 60% dei creditori, quelli legittimati sono quelli che hanno interesse a contestare la conclusione della procedura.

Viceversa, se la proposta non ha raggiunto il quorum richiesto, i creditori legittimati sono quelli che hanno interesse a che la maggioranza sia raggiunta. Anche se la norma tace, è da ritenere che eventuali contestazioni possano essere legittimamente avanzate anche dal debitore stesso, il quale ha interesse sia al raggiungimento della maggioranza sia alla conclusione della procedura.

*** La differenza tra la prima attestazione e quella definitiva, consiste nel fatto che in quest'ultima sono considerati anche gli elementi sopravvenuti in seguito al deposito, alla luce delle contestazioni sollevate dai creditori. Ne consegue che, qualora non si siano manifestati nuovi documenti, l'organismo nel redigere l'attestazione definitiva può richiamare anche **quella precedente. Altrimenti, l'O.C.C. deve rivedere la fattibilità del piano nella sua complessità, alla luce dei nuovi fatti.***

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, e l'idoneità' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti c.p.c..

Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 12. (Omologazione dell'accordo)

A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

** A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti sorti in occasione o in funzione dell'accordo omologato sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, ai sensi del richiamato articolo 111 l.f.. Si ritiene che tale prededuzione riguardi le spese di procedura, il compenso del liquidatore o del gestore e gli eventuali crediti dell'organismo di composizione della crisi connessi all'istruttoria relativa alla presentazione della proposta.*

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento* ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi** e delle somme incassate.

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

** Diversamente la nomina del liquidatore non è obbligatoria e il patrimonio del debitore può essere affidato a un gestore. Quest'ultimo è nominato dal giudice ed è incaricato della liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori.*

*** Dalla lettura della norma però non è chiaro se quest'ultimo è investito della liquidazione di tutti i beni e diritti, o soltanto di quelli sottoposti a pignoramento. In mancanza di specifiche disposizioni in merito da parte dell'organo giudicante mediante il decreto di omologazione, la dottrina prevalente ritiene che il liquidatore si debba occupare della liquidazione di tutti i beni. Dopo l'accettazione della carica, il medesimo dovrà pertanto procedere ad un inventario per individuare esattamente i beni del debitore da liquidare.*

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

**L'organismo di composizione della crisi
risolve le eventuali difficoltà insorte
nell'esecuzione dello accordo e vigila
sull'esatto adempimento dello stesso,
comunicando ai creditori ogni eventuale
irregolarità*.**

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

** In questa fase un ruolo molto importante è svolto dall'organismo di composizione della crisi. In primo luogo si adopera per risolvere eventuali difficoltà sorte durante l'adempimento dell'accordo, il che dovrebbe comportare, nonostante l'espressione generica usata dal legislatore, anche la possibilità di intraprendere la strada dell'amichevole composizione delle controversie eventualmente insorte. L'organismo può inoltre affrontare le difficoltà afferenti alla liquidazione anche attraverso l'individuazione di modalità alternative di liquidazione che comunque non siano incompatibili con le previsioni contenute nell'accordo.*

Il predetto organismo è poi chiamato a vigilare sull'esatto adempimento dell' accordo e deve comunicare ai creditori l' insorgere di ogni irregolarità, affinché gli stessi possano azionare le previste iniziative a tutela dei propri diritti. Al fine di eseguire al meglio il compito di vigilanza, è da ritenere che l' organismo possa chiedere notizie e documenti al debitore, al liquidatore o al gestore, se presenti.

Tale compito riguarda le modalità, le procedure di alienazione dei beni, nonché i termini di pagamento e di soddisfazione.

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore)

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

Non é ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

3. Il ricorso per la risoluzione é proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 14. (L'impugnazione e risoluzione dell'accordo)

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..

Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.